

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO LAGUNA SAN GIORGIO - TRIESTE

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO LAGUNA SAN GIORGIO", in breve "A.S.D. CIRCOLO NAUTICO LAGUNA SAN GIORGIO".
2. L'Associazione ha sede legale in Trieste, Via Ginnastica 24, sede operativa in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Giulia n. 5, sponda attrezzata e terreno di proprietà in San Giorgio di Nogaro (UD), Località Planais.
3. L'Associazione non ha fini di lucro, né indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e in particolare dell'attività nautica da diporto, dell'attività di pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.
2. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.
3. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.
4. L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione degli Associati nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all'Associazione.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda al Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione ad associato è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
 - essere presentati al Consiglio Direttivo da almeno due associati garanti.
5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
6. In caso di domande di ammissione ad associato, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il minorenni e l'esercente la potestà parentale non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Associati

1. Gli associati si dividono in:
 - Fondatori, quelle persone che hanno firmato l'atto costitutivo ed i cui componenti appaiono nello stesso.
 - Onorari, quelle persone o enti che, nominati per durata illimitata e a maggioranza assoluta dal giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito benemerienze verso il Circolo.
 - Ordinari, le persone maggiorenni o Enti che partecipano all'attività sociale.

- Atleti, le persone che partecipano alle attività agonistiche.
- 2. Gli associati Fondatori, Ordinari e Atleti possono essere anche assegnatari di posto barca.
- 3. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto. Per gli Enti associati il voto è esercitato dal legale rappresentante.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni, esclusi quelli Onorari, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di associato da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 7, che ne comportano la perdita.
4. Gli associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 7 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro la data fissata dal Consiglio Direttivo;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea utile degli associati alla cui riunione deve essere convocato l'associato nei cui confronti il provvedimento è assunto.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - l'assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'assemblea.

Art. 9 - Assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il trenta (30) aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
2. L'assemblea ha luogo inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo (1/10) degli associati. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al secondo comma del successivo art. 12.
3. L'assemblea dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per

dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 17, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 12:

- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- approvare il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dal successivo art. 30.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità nella qualità di associato. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea degli associati tenuto presso la sede e di cui ogni associato può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'associato ha diritto a un voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro associato. Un associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 12 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere motivatamente richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante lettera con posta ordinaria, a mano o elettronica, inviata almeno otto (8) giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e delle materie da trattare. La seconda convocazione potrà tenersi solo decorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione.

Art. 13 - Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30, saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dagli associati presenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di tre (3) membri fino ad un massimo di undici (11), eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro (4) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta,

potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare per iscritto sulle domande di ammissione dei soci entro sessanta (60) giorni dalle richieste;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati giusta il precedente art. 12, comma 1;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea degli associati;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono considerati corrispettivi le entrate per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo .
- i) adottare i provvedimenti di radiazione;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo Statuto.

Art. 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri, senza formalità.

Art. 17 - Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea. Il componente del Consiglio che non partecipi a due (2) riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti (20) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Incompatibilità ed esclusioni

1. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
 - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitto doloso;
 - coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un (1) anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo che, se nominato dall'assemblea, si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti eletti dall'assemblea. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri e fra i membri del Collegio stesso. I Revisori durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo (1°) gennaio e terminano il trentuno (31) dicembre di ciascun anno.

Art. 24 - Bilancio e Rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 25 - Quote sociali

1. Le quote sociali stabilite annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo si dividono in:
 - quota d'ingresso, da versare al momento dell'accettazione della domanda d'iscrizione per i nuovi associati. Non va restituita;
 - quota cauzionale, da versare al momento dell'accettazione della domanda d'iscrizione per i nuovi associati.

Va restituita senza interessi, intera o residua se associato moroso, al momento delle dimissioni o espulsione;

- quota associativa annuale per associati fondatori, ordinari, atleti. Non va restituita;
- quota aggiuntiva per gli associati assegnatari di posto barca per pagamento concessioni demaniali e manutenzioni infrastrutture. Non va restituita;
- quota una tantum, costituita occasionalmente al verificarsi di esigenze particolari. Non va restituita.

Art. 26 - Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea degli associati, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di associati e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.
3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 27 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28 - Trasformazione

1. Nei casi ammessi dalla legge l'Associazione potrà trasformarsi in altra forma giuridica, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati, anche in seconda convocazione.

Art. 29 - Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, anche in seconda convocazione.

Art. 30 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti (3/4) degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta in merito, alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da numero tre (3) arbitri, due (2) dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti (20) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

4. L'arbitrato avrà sede in Trieste ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 32 - Norme Transitorie e finali

1. Ad alcune attività sociali potranno partecipare anche eventuali familiari degli associati o altri simpatizzanti, nei limiti ed alle condizioni che saranno disciplinati da apposito Regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci, escluso in ogni caso il diritto di voto.

2. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE